

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 50/49/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso BE. APPLICAZIONI SPECIALI REFRATTARIE per SIDERURGIA SRL, in data 04/05/2011 presentava l'appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di MILANO Sezione n° 7 - N. 43/10, pronunciata il 20/01/2010, depositata il 18/03/2010, in ordine all'avviso di diniego rimborso, protocollo n. 39013/08 emesso dall'Agenzia delle Entrate di RHO per IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 2002. Contestualmente chiede la trattazione in Pubblica Udienza.

L'Agenzia delle Entrate di MILANO II, in data 27/06/2011 presentava controdeduzioni. Per il contribuente è presente la dott.ssa Giuseppina Dal Fatto, mentre per l'Agenzia delle Entrate è presente la dott.ssa Paola Portaluri.

Su invito del Presidente il relatore espone i fatti e le questioni della controversia. Successivamente il Presidente ammette le parti alla discussione. Il difensore della parte insiste sui motivi di appello.

Il difensore dell'Ufficio si riporta agli atti.

Dopo di che il Presidente dichiara chiusa la discussione e la Commissione si riserva la decisione in Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che:

- in data 17/12/2008 veniva notificato alla Società BE. APPLICAZIONI SPECIALI REFRATTARIE per SIDERURGIA SRL l'avviso di diniego alla richiesta di rimborso per crediti tributari, complessivamente pari ad Euro 70.931,00 (di cui IRPEG pari ad Euro 54.017,00, IRAP pari ad Euro 9.316,00 ed IVA pari ad Euro 7.598,00), presentata in data 30/06/2003 con dichiarazione Unico SC 2003, quadro RX;
- il contribuente impugnava tempestivamente il diniego al rimborso per inapplicabilità al caso specifico dell'articolo 5 del DM 26/02/1992 richiamato dall'Ufficio nell'atto di diniego, descrivendo le travagliate vicende societarie costituite da un assegno della Banca d'Italia perento a causa dal mancato incasso, fatto probabilmente dovuto alla morte del liquidatore; per questo motivo era stata chiesta la revoca dell'estinzione della società al fine di recuperare il credito tributario. Conclude chiedendo la nullità e/o l'illegittimità e/o l'invalidità della comunicazione di diniego di rimborso, condannando l'AF a provvedere al rimborso, oltre interessi fino alla data dell'effettivo pagamento;
- l'Agenzia delle Entrate di RHO negava tale rimborso sostenendo che esso non risultava nel bilancio finale di liquidazione depositato presso il registro delle imprese secondo l'articolo 5 del DM del 26/02/1992.
- la Commissione Tributaria Provinciale di MILANO respinge il ricorso e condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio in ragione di Euro 2.000,00 con le seguenti motivazioni:
 - nel bilancio finale di liquidazione presentato dalla BERNARDINI non è indicato il credito fiscale in questione, mentre viene indicato il debito di circa 28.000 Euro, risultante dall'anagrafe tributaria;
 - nel contratto stipulato il 22/01/2002, con il quale la BE. ha ceduto la propria azienda alla "VESUVIUS ITALIA SPA" è stabilito che la cessione comprende anche i crediti e i debiti risultanti dallo stato patrimoniale riferito al 1° gennaio 2002, e in detto stato patrimoniale

nella voce "crediti verso altri" è indicato l'importo di Euro 55.059,00, per cui, visto che nel bilancio finale di liquidazione il credito tributario non compare, è da ritenere che sia stato alienato alla "VESUVIUS ITALIA SPA" e pertanto che fu erroneamente indicato nel quadro RX della DU relativa all'anno 2002 e non va rimborsato alla BE.;

- manca inoltre, la dimostrazione da parte del contribuente dell'effettiva formazione e stratificazione nel tempo del credito;

La Società BE. APPLICAZIONI SPECIALI REFRATTARIE PER SIDERURGIA SRL nel suo atto d'appello contestava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di MILANO eccependo:

l'inapplicabilità della normativa richiamata nel diniego rimborso in quanto:

- il DM del 26/02/1992 attuativo del DL 47 dell'11/02/1992 non si può applicare per la mancata conversione in legge del DL 47 dell'11/02/1992; la società ribadisce quindi l'inapplicabilità delle norme citate dall'AF per negare il diritto al rimborso del credito tributario in quanto non più in vigore dal 23/09/1992;

l'articolo 5 del DM 26/02/1992 trova applicazione alle società cancellate dal registro delle imprese, mentre la società ricorrente, alla data della comunicazione del diniego del 09/12/2008, non risultava cancellata dal registro delle imprese;

- l'articolo 5 del DM 26/02/1992 dettava procedure semplificate con riferimento ai rimborsi dell'IVA e non è quindi applicabile alla parte del credito d'imposta della società relativa alle imposte dirette (IRPEG e IRAP);

- avvenuta erogazione del rimborso IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate in quanto l'Ufficio di RHO aveva già provveduto ad erogare all'ex liquidatore della società ricorrente (oggi deceduto), il rimborso del credito per la parte relativa all'IVA;

- configurabilità in capo all'AF di arricchimento senza causa in quanto non vi è alcuna norma che legittimi l'Amministrazione a trattenere le somme corrisposte dal contribuente a fronte del mero meccanismo degli importi a credito.

Chiede nel merito, in via principale di:

- annullare la sentenza della CTP di Milano per tutti i motivi dedotti nel presente appello;

- annullare tutti gli atti impugnati in sede di primo grado di giudizio con vittoria di spese ed onorari di primo e secondo giudizio e con condanna all'ufficio di quanto indebitamente riscosso, ex art. 69 del D.Lgs 546/92.

L'ufficio, nel suo atto di costituzione in giudizio, rileva:

- in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per assenza di motivi atteso che l'appello del contribuente reitera il ricorso introduttivo di primo grado presso la CTP, al quale i giudici di prime cure, con sentenza ben motivata sotto il profilo logico - giuridico, hanno emesso sentenza;

- l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto il DM posto a fondamento dell'operato dell'ufficio non è mai stato oggetto di abrogazione né espressa né tacita, e, per effetto, deve ritenersi ancora in vigore; infatti affinché una norma regolamentare possa considerarsi illegittima, è necessario ravvisarne il contrasto con una norma di rango superiore;

- l'articolo 5 del DM 26/02/1992 è inoltre applicabile in via analogica alla parte del credito d'imposta della società relativa alle imposte dirette (IRPEG e IRAP);

- che il credito fiscale pone le due seguenti condizioni per i rimborsi a società cessate:
- che il rimborso sia erogato al liquidatore della società cancellata;
- che il credito d'imposta di cui si chiede il rimborso sia stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione depositato presso il registro delle imprese.

Chiede in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art. 53 del D.Lgs N. 546/1992. Nel merito rigettare l'appello confermando la sentenza di 1° grado.

Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio come da nota che si allega.

Tutto ciò premesso:

questa Commissione, esaminati gli atti di causa, visti i documenti prodotti, rilevato che:

- affinché l'AF possa procedere al pagamento di un credito IVA nei confronti del liquidatore di una società, è necessario che il credito spettante sia esposto nel bilancio finale di liquidazione, come stabilito dall'art. 5 del D.M. 26/02/1992 il quale richiede la separata indicazione nel bilancio di liquidazione del credito come condizione per la legittima riscossione del relativo importo;
- contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente il D.M. 26/02/1992 non è mai stato abrogato, né espressamente, né tacitamente e deve ritenersi ancora in vigore,.";
- correttamente i giudici di primo grado hanno argomentato che:
- nel bilancio finale di liquidazione presentato dalla BE. non è indicato il credito fiscale in questione, mentre viene indicato il debito di circa 28.000 Euro, risultante dall'anagrafe tributaria;
- nel contratto stipulato il 22/01/2002, con il quale la BE. ha ceduto la propria azienda alla "VESUVIUS ITALIA SPA" è stabilito che la cessione comprende anche i crediti e i debiti risultanti dallo stato patrimoniale riferito al 1 ° gennaio 2002, e in detto stato patrimoniale nella voce "crediti verso altri" è indicato l'importo di Euro 55.059,00, per cui, visto che nel bilancio finale di liquidazione il credito tributario non compare, è da ritenere che sia stato alienato alla "VESUVIUS ITALIA SPA" e pertanto che fu erroneamente indicato nel quadro RX della DU relativa all'anno 2002 e non va rimborsato alla BE.;
- manca inoltre, la dimostrazione da parte del contribuente dell'effettiva formazione e stratificazione nel tempo del credito;
- ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992 vi sono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali

P.Q.M.

LA COMMISSIONE,

RESPINGE L'APPELLO E CONFERMA LA DECISIONE DI PRIMO GRADO SPESE COMPENSATE.